



Città di Castellammare di Stabia

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 4 del 30/07/2026

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

Il giorno 30/07/2026 alle ore 13:15, nella residenza Municipale del Comune di Castellammare di Stabia, si è riunita la Commissione Prefettizia di cui all'art. 143, comma 12, D.Lgs. 267/2000, nominata con Decreto del Prefetto di Napoli n. 0294428 del 16 luglio 2026, nelle persone di:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CAPUTO DARIO	Presidente	Si	
MOSCATO MARA	Commissario	Si	
VALLONE MAURIZIO	Commissario	Si	

*presente da remoto in collegamento videoconferenza

Presenti - 3

Assenti - 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concettina Romano con le funzioni di cui all'art.97 del D.lgs n.267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. recante 'Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali';

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Prefettizia in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

LA COMMISSIONE PREFETTIZIA

Premesso che:

- con decreto prefettizio prot. n. 0294428 del 16.07.2026 è stata disposta ai sensi dell'art. 143, comma 12, del D.lgs. 267/2000 la sospensione, in via cautelare, dalla carica ricoperta e da ogni altro incarico ad essa connesso, dei componenti del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta di Castellammare di Stabia, in attesa del perfezionamento dell'iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica e, contestualmente, la nomina dei Commissari per la provvisoria amministrazione dell'Ente nelle persone di:
 - dott. Dario Caputo - prefetto a riposo;
 - dott.ssa Mara Moscato – viceprefetto;
 - dott. Maurizio Vallone - dirigente di I fascia a riposo;
- in data 17.07.2026 la Commissione procedeva al proprio insediamento, giusta nota prot. n. 48915/2026, comunicato alla Prefettura di Napoli dal Segretario Generale in pari data;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione a firma del Dirigente del "SETTORE III - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE";

Acquisiti, sulla suddetta proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente interessato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione commissariale n.1/2026 con la quale la Commissione ha adottato apposito atto di autorganizzazione;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Assunti i poteri del Consiglio comunale;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. **di approvare**, l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dichiarare** la presente deliberazione, con successiva e separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la scadenza di legge del 31 luglio per l'approvazione delle tariffe.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Dario Caputo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Concettina Romano



Città di Castellammare di Stabia

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 8 del 29/07/2026

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, disponendo che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, stabilisce che al Bilancio di Previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio Di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la Legge n.199/2025 all'articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;
- il nuovo comma 5-quinquies dell'art.3 del decreto legge n. 228/2021 così dispone: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31*

luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visto che:

- con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), con decorrenza 01.01.2014;
- il comma 704 della citata Legge n. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013, per cui a partire dal 01/01/2014, trova applicazione l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)”;*
- in tema di approvazione delle tariffe, l’articolo 1 della legge 147/2013:
 1. al comma 651 stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 2. al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
 3. al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Rilevato che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 138/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2;
- la deliberazione ARERA n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante “Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- la deliberazione ARERA n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)” (di seguito: deliberazione 57/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità del 05 agosto 2025 la n.397/2025/R/RIF di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- la determinazione dell'Autorità del 07 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

Dato atto che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- il metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

Rilevato pertanto che ARERA, ha definito la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario, articolandola nelle seguenti fasi:

- il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF, determinato secondo MTR-3, nonché i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

Rammentato che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni.

Vista la delibera dell'Autorità n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e preso atto pertanto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni fornite da ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza.

Tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Castellammare di Stabia è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021 sono svolte dall'*Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 – A.T.O. NA3*.

- come per i decorsi anni, l'EdA Napoli 3, nella qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), è deputato alla valutazione, al controllo ed alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dai soggetti gestori;

- in data 30 giugno 2026 con prot. com. n. 0043348 è stata acquisita a firma del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 3, la determinazione n. 143 del 29/06/2026 di validazione con parere favorevole del Piano Economico Finanziario del Comune di Castellammare di Stabia secondo quanto previsto dal metodo Tariffario dei Rifiuti MTR-3 per la determinazione della Tari 2026-2029 stabilendo il seguente piano corrispettivo:

	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
TOTALE PEF	15.705.194,66	16.151.644,82	16.563.417,95	16.827.922,21

Preso atto:

- della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente A.T.O - NA 3 come da Determinazione del Direttore Generale n. 143 del 29/06/2026;

- che nella stessa seduta si approva il Piano Economico Finanziario - PEF 2026-2029 secondo il metodo Tariffario dei Rifiuti MTR-3 prendendo atto della validazione favorevole da parte dell'A.T.O. NA3 di cui alla citata determinazione n. 143/2026, PEF propedeutico all'approvazione della Tariffe Tari 2026;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Ritenuto che, per tutto quanto sopra esposto, alla luce del quadro normativo attualmente vigente, e nel rispetto dell'iter procedurale di approvazione e validazione del PEF 2026-2029 da parte dall'A.T.O NA3:

- occorre procedere all'approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2026, tenendo conto del Piano Economico Finanziario – PEF 2026-2029 rimesso dall'ATO NA 3 nell'ammontare di € 15.705.194,66 per l'anno 2026, €16.151.644,82 per l'anno 2027, € 16.563.417,95 per l'anno 2028 ed € 16.827.922,21 per l'anno 2029, dando atto dell'effettiva copertura del costo complessivo di gestione del servizio nel rispetto degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2026;
- che sulla base delle prime risultanze del ruolo TARI 2026, rese da parte dell'attuale Concessionario della Riscossione MUNICIPIA Spa, si è potuto di evitare un aumento delle Tariffe TARI, in quanto il gettito stimato consente la dovuta succitata copertura finanziaria;
- sulla base del PEF 2026-2029 si rende necessario approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, confermando quelle già valesvoli per l'anno 2025, come dai prospetti di seguito esposti;

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2026		
<i>Tipo Utenze: DOMESTICHE</i>		
<i>Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/12/2026</i>		
Dettagli		
<i>Nucleo Fam. (NF)</i>	<i>TF/mq</i>	<i>TV/mq</i>
1	1,742612	99,718706
2	2,022291	232,67698
3	2,1944	299,156117
4	2,344997	365,635255
5	2,36651	481,973745
6	2,280455	565,072666
7	2,280455	565,072666
8	2,280455	565,072666
9	2,280455	565,072666
10	2,280455	565,072666
11	2,280455	565,072666
12	2,280455	565,072666

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2026			
<i>Tipo Utenze: NON DOMESTICHE</i>			
<i>Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/12/2026</i>			
Dettagli			
	<i>Nucleo Fam. (NF)</i>	<i>TF/mq</i>	<i>TV/mq</i>
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,... (cod. C01)	€ 1,6632	€ 3,0107
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. C02)	€ 1,2408	€ 2,2553
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SEN... (cod. C03)	€ 1,5840	€ 2,1349
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB... (cod. C04)	€ 1,9536	€ 3,1749

	4B PONTILI PER ORMEGGIO E IMBARCAZIONI ED AREE SCOPERTE (50%)	€ 0,9768	€ 1,5875
5	STABILIMENTI BALNEARI (cod. C05)	€ 1,2936	€ 2,5181
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. C06)	€ 1,5048	€ 2,7589
7	ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. C07)	€ 3,7224	€ 4,8828
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. C08)	€ 2,2440	€ 4,1055
9	CASE DI CURA E RIPOSO (cod. C09)	€ 2,8776	€ 5,2660
10	OSPEDALI (cod. C10)	€ 3,1680	€ 5,4740
11	UFFICI, AGENZIE (cod. C11)	€ 2,6400	€ 4,9266
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - STUDI PROF... (cod. C12)	€ 2,0856	€ 3,7935
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CA... (cod. C13)	€ 2,2440	€ 4,1055
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI... (cod. C14)	€ 3,9600	€ 4,8609
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FI... (cod. C15)	€ 2,4024	€ 2,7370
16	BANCHI DI MERCATO BENI DURE... (cod. C16)	€ 3,4320	€ 6,8152
17	ATTIVITA ARTIGINALI TIPO B... (cod. C17)	€ 3,1416	€ 5,3536
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO ... (cod. C18)	€ 2,0328	€ 3,7223
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, E... (cod. C19)	€ 2,6400	€ 4,9266
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON C... (cod. C20)	€ 0,00	€ 0,00
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PR... (cod. C21)	€ 2,4288	€ 2,7370
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTE... (cod. C22)	€ 5,2272	€ 11,1944
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERI... (cod. C23)	€ 4,4880	€ 7,4447
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. C24)	€ 5,2800	€ 7,4994
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, ... (cod. C25)	€ 5,2800	€ 7,4994
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O... (cod. C26)	€ 5,2800	€ 7,5378
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIOR... (cod. C27)	€ 8,2367	€ 14,1230
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. C28)	€ 5,2800	€ 10,9481
29	BANCHI DI MERCATO GENERE AL... (cod. C29)	€ 5,0160	€ 11,3039
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB (cod. C30)	€ 3,1680	€ 5,4740

Preso atto che con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe, viene altresì stabilito che:

1. è dovuto il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
2. ai sensi dell'art. 21, comma 2 del nuovo Regolamento sulla Tassa dei Rifiuti Tari, la tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%;

COMPONENTI PEREQUATIVE DI COMPETENZA STATALE

Con deliberazione ARERA n. 386/2023 del 3 agosto 2023, attuativa del comma 7 dell'art. 2 della Legge n. 60/2022, e successiva deliberazione ARERA n. 133/2025 del 1 aprile 2025, sono state istituite, rispettivamente dall'anno 2024 e 2025, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani:

1. UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
2. UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;
3. UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale pari a 6 euro/utenza per anno;

Si tratta di tre prelievi che hanno la finalità di distribuire sull'intera collettività nazionale i suddetti oneri e che si aggiungono al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva e che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Si precisa che tutte le componenti richieste UR1- UR2 - UR3, sono addizionali obbligatorie e richieste esclusivamente da ARERA, le quali saranno comunque versate anticipatamente dall'Ente a prescindere dalla effettiva riscossione, per i motivi sopra indicati, e non possono essere oggetto di sconti, agevolazioni e riduzioni, essendo di Competenza Statale.

Con specifico riferimento al bonus sociale l'ufficio tributi procederà con propria informativa a rendere note le modalità di erogazione dello stesso alle luce delle disposizioni normative vigenti;

TEFA DI COMPETENZA DELLACITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Per effetto delle modifiche contenute all'interno della Legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019), sono diventate operative le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare, fra le quali quella contenuta nell'articolo 38-bis, il quale dispone che il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, stabilito aprioristicamente nella misura del 5%, sia decurtato direttamente dall'Agenzia delle Entrate dagli importi pagati dai contribuenti a titolo di TARI e, successivamente, riversato direttamente alle Province, al netto dell'aggio spettante ai Comuni.

RIDUZIONI DI COMPETENZA COMUNALE PER ANNO 2026

Viene confermata per le utenze domestiche una sola riduzione/sgravio della TARI per i portatori di Handicap, mentre per le utenze non domestiche vengono riconfermate le riduzioni, già previste in passato, di seguito esposte:

UTENZE DOMESTICHE - PORTATORE HANDICAP

Per le abitazioni, nel cui nucleo familiare è compreso un portatore di handicap al 100%, accertabile con certificazione e idonea documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, viene applicata la riduzione della sola quota variabile, scorporando dal nucleo il componente disabile.

UTENZE NON DOMESTICHE

Vengono stabiliti i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le Utenze non Domestiche sono i seguenti:

- 1) Sgravio per la categoria “**Luoghi di culto**” sull'importo complessivo annuale a ruolo, quantificato e rapportato a mesi 12 (dodici) per i soli locali adibiti a supporto dell'attività di culto, evangelizzazione, catechismo, attività pastorali, ad eccezione delle case canoniche;
- 2) Sgravio per la categoria “**Organizzazioni e/o Associazioni di volontariato e di promozione sociale**” sull'importo complessivo annuale a ruolo, quantificato e rapportato a mesi 12 (dodici) per i soli locali adibiti dove viene svolta l'attività Culturale ovvero iniziative che promuovono e valorizzano il patrimonio storico, artistico e sociale di una comunità, anche di tipo ricreativo.

Vengono considerate solo le Associazioni che dimostrano 1) di aver acquisito la personalità giuridica 2) svolgere ogni attività a titolo gratuito all'interno dei locali od aree scoperte-3) essere regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)- 4) svolgere la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari

VERSAMENTO UNICO

Il versamento della TARI per l'anno 2026 può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31.08.2026 (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2026 – rata unica);

VERSAMENTO A RATE

Il versamento della TARI per l'anno 2026 è stabilito in 4 rate alle seguenti scadenze:

- 31.08. 2026 (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2026 - 1° rata);
- 30.10.2026 (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2026 - 2° rata);
- 30.12.2026 (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2026 - 3° rata);
- 28.02.2027 (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2026 - 4° rata).

Preso atto che:

- la delibera che approva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- la trasmissione della delibera dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Visti:

- l'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 116/2020 di modifica del D.lgs n. 152/2006;
- il Decreto-Legge n. 41/2021;
- il vigente regolamento TARI;
- la vigente disciplina in materia.

Visti gli artt. 7 e 42, comma 2, del D.lgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione delle tariffe che disciplinano i tributi comunali;

Dato atto che con decreto prefettizio prot. n. 0294428 del 16.07.2026 è stata disposta ai sensi dell'art. 143, comma 12, del D.lgs. 267/2000 la sospensione, in via cautelare, dalla carica ricoperta e da ogni altro incarico ad essa connesso, dei componenti del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta di Castellammare di Stabia, in attesa del perfezionamento dell'iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica e, contestualmente, la nomina dei Commissari per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

PROPONE ALLA COMMISSIONE PREFETTIZIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Di approvare** le premesse sopra riportate che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare** la conferma, per l'anno 2026, delle tariffe TARI, già vevoli per l'anno 2025, come da prospetti di seguito esposti:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2026		
Tipo Utenze: DOMESTICHE		
Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/12/2026		
Dettagli		
Nucleo Fam. (NF)	TF/mq	TV/mq
1	1,742612	99,718706
2	2,022291	232,67698
3	2,1944	299,156117
4	2,344997	365,635255
5	2,36651	481,973745
6	2,280455	565,072666
7	2,280455	565,072666
8	2,280455	565,072666
9	2,280455	565,072666
10	2,280455	565,072666
11	2,280455	565,072666
12	2,280455	565,072666

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2026			
Tipo Utenze: NON DOMESTICHE			
Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/12/2026			
Dettagli			
	Nucleo Fam. (NF)	TF/mq	TV/mq
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,... (cod. C01)	€ 1,6632	€ 3,0107
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. C02)	€ 1,2408	€ 2,2553
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SEN... (cod. C03)	€ 1,5840	€ 2,1349
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB... (cod. C04)	€ 1,9536	€ 3,1749
	4B PONTILI PER ORMEGGIO E IMBARCAZIONI ED AREE SCOPERTE (50%)	€ 0,9768	€ 1,5875
5	STABILIMENTI BALNEARI (cod. C05)	€ 1,2936	€ 2,5181
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. C06)	€ 1,5048	€ 2,7589
7	ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. C07)	€ 3,7224	€ 4,8828
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. C08)	€ 2,2440	€ 4,1055
9	CASE DI CURA E RIPOSO (cod. C09)	€ 2,8776	€ 5,2660
10	OSPEDALI (cod. C10)	€ 3,1680	€ 5,4740
11	UFFICI, AGENZIE (cod. C11)	€ 2,6400	€ 4,9266
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - STUDI PROF... (cod. C12)	€ 2,0856	€ 3,7935
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CA... (cod. C13)	€ 2,2440	€ 4,1055
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI... (cod. C14)	€ 3,9600	€ 4,8609
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FI... (cod. C15)	€ 2,4024	€ 2,7370
16	BANCHI DI MERCATO BENI DURE... (cod. C16)	€ 3,4320	€ 6,8152

17	ATTIVITA ARTIGINALI TIPO B... (cod. C17)	€ 3,1416	€ 5,3536
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO ... (cod. C18)	€ 2,0328	€ 3,7223
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, E... (cod. C19)	€ 2,6400	€ 4,9266
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON C... (cod. C20)	€ 0,00	€ 0,00
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PR... (cod. C21)	€ 2,4288	€ 2,7370
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTE... (cod. C22)	€ 5,2272	€ 11,1944
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERI... (cod. C23)	€ 4,4880	€ 7,4447
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. C24)	€ 5,2800	€ 7,4994
25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA, ... (cod. C25)	€ 5,2800	€ 7,4994
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O... (cod. C26)	€ 5,2800	€ 7,5378
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIOR... (cod. C27)	€ 8,2367	€ 14,1230
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. C28)	€ 5,2800	€ 10,9481
29	BANCHI DI MERCATO GENERE AL... (cod. C29)	€ 5,0160	€ 11,3039
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB (cod. C30)	€ 3,1680	€ 5,4740

3. **Di dare atto** che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
4. **Di dare atto** che, per effetto delle modifiche contenute all'interno della Legge di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019), sono diventate operative le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare, fra le quali quella contenuta nell'articolo 38-bis, che dispone che il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, stabilito aprioristicamente nella misura del 5%, sia decurtato direttamente dall'Agenzia delle Entrate dagli importi pagati dai contribuenti a titolo di TARI e, successivamente, riversato direttamente alle Province, al netto dell'aggio spettante ai Comuni;
5. **Di dare atto** altresì che sull'importo della TARI si applicano le componenti Perequative UR1- UR2 - UR3, addizionali obbligatorie e richieste esclusivamente da ARERA:
 - UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
 - UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;
 - UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale pari a 6 euro/utenza per anno;
6. **Di stabilire** che l'esazione del tributo per l'anno 2026 può essere effettuato:
 - in un'unica soluzione entro il 31.08.2026 (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2026 – rata unica);
 - in quattro rate alle seguenti scadenze:
 - 31.08.2026 (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2026 - 1° rata);
 - 30.10.2026 (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2026 - 2° rata);
 - 30.12.2026 (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2026 - 3° rata);
 - 28.02.2027 (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2026 4° rata).
7. **Di stabilire** che verranno notificati da parte del Concessionario della riscossione, ai soli contribuenti che non hanno versato una o più rate (anche in parte) entro 60 giorni l'ultima scadenza, gli avvisi di omesso (o parziale) versamento con addebito delle spese di notifica con pagamento in MASSIMO DI DUE RATE DA PAGARE ENTRO 60 giorni dalla notifica (30 GIORNI A DISTANZA);

8. **Di stabilire** come riduzione/sgravio per le Utenze Domestiche per l'anno 2026 la seguente riduzione per la presenza di portatore di Handicap, con oneri a carico del bilancio comunale: *“Per le abitazioni, nel cui nucleo familiare è compreso un portatore di handicap al 100%, accertabile con certificazione e idonea documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, viene applicata la riduzione della sola quota variabile, scorporando dal nucleo il componente disabile”*;
9. **Di stabilire** come riduzione/sgravio per le Utenze non Domestiche per l'anno 2026, con oneri a carico del bilancio comunale, la seguente riduzione tariffaria, che sarà operata come di seguito indicata:
- Sgravio per la categoria **“Luoghi di culto”** sull'importo complessivo annuale a ruolo, quantificato e rapportato a mesi 12 (dodici) per i soli locali adibiti a supporto dell'attività di culto, evangelizzazione, catechismo, attività pastorali, ad eccezione delle case canoniche;
 - Sgravio per la categoria **“Organizzazioni e/o Associazioni di volontariato e di promozione sociale”** sull'importo complessivo annuale a ruolo, quantificato e rapportato a mesi 12 (dodici) per i soli locali adibiti dove viene svolta l'attività Culturale ovvero iniziative che promuovono e valorizzano il patrimonio storico, artistico e sociale di una comunità, anche di tipo ricreativo. Vengono considerate solo le Associazioni che dimostrano 1) di aver acquisito la personalità giuridica 2) svolgere ogni attività a titolo gratuito all'interno dei locali od aree scoperte-3) essere regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)- 4) svolgere la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;
9. **Di demandare** al Dirigente del Settore III Area Finanziaria e Risorse Umane, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro i termini previsti dall'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011;
10. **Di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto delle riduzioni che saranno applicate con successiva variazione di bilancio, a seguito anche del monitoraggio entro novembre 2026;
11. **Di disporre** che idonea pubblicità di quanto sopra venga data mediante pubblicazione sul sito web dell'ente;
12. **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge n. 147/2013, dal 1° gennaio 2026;
13. **Di dichiarare**, con separata votazione, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la scadenza di legge del 31 luglio per l'approvazione delle tariffe.



Città di Castellammare di Stabia

Città Metropolitana di Napoli

Parere di regolarità tecnica per la Proposta di Delibera N. 8 del 29/07/2026

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

Il Il dirigente Settore III - Area Finanziaria e Risorse Umane a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere **Favorevole**
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Castellammare di Stabia, 29/07/2026

Dott. Antonio Verdoliva

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)



Città di Castellammare di Stabia

Città Metropolitana di Napoli

Parere di regolarità contabile per la Proposta di Delibera N. 8 del 29/07/2026

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

Il Dirigente del SETTORE III - AREA FINANZIARIA a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile esprime il seguente parere **Favorevole**
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Castellammare di Stabia, 29/07/2026

Dott. Antonio Verdoliva

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)